

CONTRATTO DI APPALTO

CUP: H68C10000340002

CIG: 2067872DF1

PROCEDURA APERTA IN REGIME DI URGENZA, EX ART. 60, CO.3 DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO LAVORI DI RECUPERO BIOCOMPATIBILE DI VILLA DINI, SEDE DI VIA POSILLIPO 226 - INTERVENTI NECESSARI ALLA DEFINITIVA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO E DELLE STRUTTURE DEL MURO DI TUFO E DEL BELVEDERE - COD. SU8-NA07B

TRA

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon, in persona del Dott. Rodolfo Conenna, Direttore Generale, nato a Piedimonte d'Alife (CE), l'08/01/1959, domiciliato per la carica presso la sede dell'A.O.R.N. alla Via Teresa Ravaschieri, 8 CAP 80122, C.F. e Partita I.V.A. 06854100630, autorizzato alla stipulazione del presente atto, che nel contesto dello stesso verrà chiamata per brevità anche "A.O.R.N.";

E

_____, (per brevità, di seguito denominata "IMPRESA") sede legale in _____, iscritta al registro delle imprese di _____, codice fiscale _____, partita IVA n. _____, in persona del suo Rappresentante Legale e Amministratore dell'impresa _____ nato a _____ il _____ CF. _____;

PREMESSO CHE

- con atto deliberativo n. 783 del 14/11/2022 quest'AORN ha indetto una procedura aperta in regime di urgenza, ex art. 60, co. 3 D.Lgs 50/2016 per l'affidamento lavori di recupero biocompatibile di Villa Dini, sede di via Posillipo 226 – interventi necessari alla definitiva sistemazione e messa in sicurezza del sito e delle strutture del muro di tufo e del Belvedere - COD. SU8-NA07B, per una durata di 360 (trecentosessanta) giorni, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, essendo l'esecuzione dei lavori strettamente vincolata ai precisi e inderogabili standard tecnici descritti nel progetto esecutivo a base di gara, per un importo a base d'asta pari ad € 1.515.191,97 di cui € 52.754,17 per oneri della sicurezza ed oltre € 10.000,00 stimati per spese di smaltimento rifiuti entrambe non soggette a ribasso e iva al 10%.
- il Codice identificativo della gara (CIG) è: 2067872DF1;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è: H68C10000340002;
- con atto deliberativo n. _____ del _____ la predetta gara è stata definitivamente aggiudicata alla ditta _____, per un importo di € _____ oltre Iva;
- _____ ha costituito cauzione definitiva Polizza n. _____ per un importo di € _____ a mezzo di garanzia fidejussoria assicurativa ex articolo 103, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 emessa in data _____ da _____;
- _____ ha stipulato polizza assicurativa (RCT) per danni verso i terzi nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato speciale d'appalto e dal Disciplinare, con n. _____ emessa da _____ con effetto dal _____ al _____ e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
- ha stipulato altresì un'assicurazione (CAR) che sarà rinnovata alla data di emissione del certificato di collaudo, polizza n. _____ per l'importo complessivo di euro _____ rilasciata da _____ in data _____ con effetto fino al _____ e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato di collaudo;
- il presente contratto viene stipulato in seguito di Comunicazione Antimafia prot. _____, resa ai sensi di quanto contenuto nel D.lgs. 159/2011, con il seguente protocollo _____, in relazione al quale è stato rilasciato dalla Prefettura il relativo Nulla Osta in data _____, fermo restando che qualora vengano

accertate cause interdittive sopravvenute di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato o elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, l'A.O.R.N. "Santobono – Pausilipon" recederà dal contratto;

- fermo restando che qualora vengano accertate cause interdittive sopravvenute di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato o elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, l'A.O.R.N. "Santobono – Pausilipon" recederà dal contratto;
- I lavori verranno espletati alle condizioni riportate nella documentazione di gara, nonché nel progetto esecutivo e nell'offerta economica formulata dall'Impresa;

Tanto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate ed elettivamente domiciliate, convengono quanto segue:

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Formano altresì parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegate al medesimo:

1. Disciplinare di Gara;
2. Progetto esecutivo comprensivo di relativi allegati
3. Piano di Sicurezza e Coordinamento D.Lgs. 81/08 e POS (Piano Operativo di Sicurezza);
4. L'Offerta Economica presentata dall'Impresa in sede di gara
5. Protocollo di legalità;

ART.1

OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori "Recupero biocompatibile di Villa Dini, sede di via Posillipo 226 – interventi necessari alla definitiva sistemazione e messa in sicurezza del sito e delle strutture del muro di tufo e del Belvedere - COD. SU8-NA07B", così come individuati nel CSA, nella documentazione di gara e nell'offerta del concorrente aggiudicatario.

ART. 2

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto, integrante il progetto esecutivo, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART. 3

AMMONTARE DEL CONTRATTO

Il corrispettivo dovuto dall'A.O.R.N. "Santobono – Pausilipon" all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, a seguito del ribasso presentato pari a ____ è fissato in € ____ oltre IVA.

Nell'importo ribassato di € ____ sono inclusi ai sensi dell'art.95, co.10 del D.Lgs. 50/2016:

- oneri per la sicurezza aziendale indicati dall'Impresa per l'importo di € ____
- costi della manodopera per € ____

Sono altresì presenti i seguenti Plafond:

- oneri per attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 52.754,17
- spese per lo smaltimento rifiuti pari ad € 10.000,00 che saranno erogati previa opportuna documentazione al riguardo

Il contratto è stipulato “a corpo”, pertanto, il corrispettivo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Si rinvia a quanto previsto nell’art. 3 del CSA.

ART. 4

MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, sul valore del contratto di appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo in misura pari al minimo (20%) previsto dalla legge. L’erogazione dell’anticipazione, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti successivi all’anticipazione saranno effettuati tramite acconti in base a SAL emessi per importo lavori eseguiti raggiungeranno una quota percentuale pari al 20%, al netto del ribasso ed al lordo della ritenuta dello 0,50 per cento ex art. 30, co. 5-bis del D.lgs. 50/2016. Nell’importo dei singoli acconti sono compresi gli oneri di sicurezza attinenti ai lavori liquidati. Il totale degli acconti non potrà superare, in corso d’opera, il 90% dell’importo dei lavori di contratto (o di quello stabilito con l’ultimo atto aggiuntivo regolarmente approvato) o, comunque, del dovuto.

Il pagamento degli acconti, ai sensi dell’art. 113 *bis* del D.LGS 50/2016 saranno effettuati, ove non intervengano contestazioni sui lavori e/o sulle relative fatture, previa verifica del regolare svolgimento entro 60 giorni dall’adozione del Certificato di pagamento, che avverrà a cura del RUP entro sette giorni dalla trasmissione del SAL, subordinatamente alla verifica da parte del RUP della regolarità del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, dietro presentazione di fattura da redigersi in formato elettronico e da trasmettere alla Stazione Appaltante attraverso il Sistema Nazionale di Interscambio (SDI).

Parimenti, il pagamento della rata di saldo sarà erogato 60 giorni dall’adozione del Certificato di pagamento, che avverrà a cura del RUP entro sette giorni dalla trasmissione del Certificato di Collaudo provvisorio e, ai sensi dell’art.103, comma 6, è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo.

L’emissione dei SAL sarà effettuata ai sensi dell’art. 14, comma 1 lett. d), del D.M. MIT del 07/03/2018 n. 49 e la redazione del Conto finale avverrà secondo le modalità previste dall’art. 14, comma 1, lett. e) del medesimo D.M. MIT 49/18.

ART.5

TERMINI PER IL COLLAUDO – GRATUITA MANUTENZIONE

Ai sensi dell’art. 102, comma 2 D.Lgs. 50/2016, il collaudo finale avrà luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

All'esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Ai sensi dell'art. 229, comma 3 del D.P.R. 207/10, salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, qualora nel biennio di cui all'art.102, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentito il direttore dei lavori ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà all'A.O.R.N. di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi dalla predetta data, decorre il periodo di gratuita manutenzione e tale periodo cessa al momento dell'adozione del certificato di Collaudo: in tale periodo l'Appaltatore dovrà garantire non solo i singoli componenti in quanto tali, ma anche la completa funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e accessori messi in opera effettuando le necessarie verifiche ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero opportune.

ART. 6

REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022 n.4 e n. 26 del Decreto-legge 50/2000, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

ART. 7

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle lavorazioni che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, alle stesse condizioni contrattuali, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 8

DURATA - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 360 (trecentosessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

Sono compresi inoltre:

- l'allestimento del cantiere e le opere provvisoria;
- la programmazione dei lavori, la definizione e l'approvvigionamento dei materiali;

- la materiale esecuzione dei lavori, compresa qualsiasi normale interferenza determinata da altre lavorazioni, da fatti climatici, da termini di consegna dei materiali, ecc.;
- le verifiche, le prove di funzionamento con misure, tarature, adeguamenti od altro;
- i controlli del DL necessari per la constatazione dell'avvenuta ultimazione delle opere e della loro funzionalità, compresi i tempi necessari per provvedere ad eventuali carenze che fossero riscontrate in quest'ultima fase.

L'impresa si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori e potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

ART. 9

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – PROROGA DEI LAVORI

È ammessa la sospensione di lavori su ordine del Direttore dei Lavori e del Rup, rispettivamente ai sensi degli artt. 15 e 16 del Capitolato speciale d'appalto, ferma restando la disciplina di cui all'art. 107 del Codice dei Contratti.

In conformità all'art. 107, co. 5 del predetto Codice e all'art.14 del CSA, l'impresa che per cause ad essa non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga con apposita istanza con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

ART. 10

OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, l'AORN procedere ad incamerare la garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si applica quanto previsto dall'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 11

SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito ai sensi dell'art.105 del Codice. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 12 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a rivalersi, essendo obbligato altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l'affidatario, ha stipulato polizze assicurative di cui all'art. 14.

ART. 13 GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti dagli atti in esso richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva di € ____ a mezzo polizza Fideiussoria n. ____ emessa in data ____ dalla ____ con decorrenza dalla data di stipula del contratto fino alla data di emissione del Certificato di Collaudo.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito, nelle modalità previste dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo.

Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 103 sopra citato e del Regolamento approvato con D.M. 19 gennaio 2018 n.31.

ART. 14 POLIZZE ASSICURATIVE

L'impresa ha stipulato un'assicurazione (CAR), polizza n. ____ in data ____ rilasciata da ____, per l'importo complessivo di euro ____, pari all'importo del contratto, con efficacia decorrente dalla data di consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'impresa ha altresì stipulato un'apposita polizza assicurativa (RCT) per danni verso i terzi, con n ____ emessa da ____ con effetto dalla data di consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi allegati al Decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31 e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto seppur non materialmente allegate.

L'appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire i danni eccedenti il massimale.

ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI

E' fatto divieto all'Impresa cedere il presente contratto sotto qualsiasi forma, a pena di nullità della cessione stessa.

La violazione del suddetto divieto determinerà il diritto della Stazione Appaltante di dichiarare risolto il contratto, per effetto dell'articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso il diritto della Stazione Appaltante stessa al risarcimento del danno subito.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della L. 52/1991, a condizione che il contratto di cessione sia stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'AORN.

L'Azienda si riserva il diritto di opporsi entro 45 giorni dalla notifica della cessione, con comunicazione a mezzo pec al cedente e al cessionario, riservandosi altresì il diritto di sollevare tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con quest'ultimo stipulato.

Tale articolo non costituisce preventiva accettazione della cessione da parte dell'esecutore di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione.

ART. 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'eventuale ritardo dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 20 del CSA, rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produrrà la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo art 108 comma 4 del Dlgs n 50/2016.

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del Codice dei contratti pubblici, nonché gli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.

La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l'Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante posta elettronica certificata, nei casi di seguito indicati:

- a) frode nell'esecuzione delle opere o negli altri casi di cui all'art. 108 del Codice dei contratti pubblici;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione dell'esecuzione del contratto, circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'intervento;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione delle opere impiantistiche e servizi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'intervento nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo;
- h) cessione anche parziale del contratto;
- i) non rispondenza dei materiali forniti alle specifiche di contratto offerte e convenute e alla finalità primaria dell'intervento;
- j) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- k) ogni altra causa prevista dalla Documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia a mezzo pec, di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:

- mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- fallimento dell'appaltatore, ai sensi del combinato disposto degli art. 81 L. Fallimentare, e 110 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., laddove non sussistano i presupposti per la prosecuzione del contratto ex art. 110, comma 3, D.Lgs. 50/2016;

- nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, e nella specie:
 - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;

Inoltre, si conviene e si stipula la seguente clausola risolutiva espressa ex art 1456 c.c.: il presente contratto sarà altresì risolto immediatamente ed automaticamente, qualora successivamente alla sottoscrizione e nel corso della sua esecuzione, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori verifiche antimafia e queste ultime abbiano dato esito positivo.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad agire per il ristoro dell'eventuale danno subito.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione l'AORN tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara.

Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.

ART. 17 RECESSO DAL CONTRATTO

La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, dandone preavviso di almeno 20 (venti) giorni, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti e, per quanto applicabile, secondo le norme del codice civile, e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

La comunicazione di recesso verrà effettuata a mezzo pec.

Qualora vengano accertati, successivamente alla stipula del contratto, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o cause di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2001, l'AORN procederà al recesso dal rapporto contrattuale, fatto salvo il pagamento del valore di lavori già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 18 PENALI

Il mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle opere comporta l'applicazione della penale, così come stabilito dall'art.17 del Capitolato Speciale d'Appalto, per ogni giorno naturale consecutivo pari allo 0,4 per mille dell'importo contrattuale. Le penali saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'art. 13, comma 3;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'art. 19 del CSA.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente art. sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

La penale formalmente comminata all'Appaltatore costituisce credito per la Stazione appaltante che potrà essere compensato dall'AORN con quanto dovuto dall'aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per corrispettivi dei lavori, ovvero avvalendosi della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'aggiudicatario, senza bisogno di diffida e di ulteriore accertamento.

ART. 19

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'impresa sarà tenuta a rispettare gli obblighi e gli adempimenti di cui agli artt. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 del Capitolato speciale d'appalto e ogni altro obbligo derivante da tutta la documentazione di gara complessivamente intesa.

ART. 20

DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO

A tutti gli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso ____ e dichiara che il sig. ____ nato a ____ il ____ e domiciliato presso ____ in funzione di ____, rappresenterà l'appaltatore nell'esecuzione dei lavori.

ART. 21

ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa, negli organismi tecnici e amministrativi, nonché ogni modificazione intervenuta all'interno delle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 22

OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL'IMPRESA

L'Impresa e per essa i suoi operatori devono uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall'AORN per il proprio personale e rese ufficialmente note mediante comunicazioni scritte o circolari,

compreso il Codice di Comportamento pubblicato al seguente indirizzo: <http://www2.santobonopausilipon.it/amm-trasparente/codice-di-comportamento-dellaorn-santobono-pausilipon-delibera-n-809-del-15-12-2021/>. Essi devono conformare la propria condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, assicurando il rispetto della legge e dell'interesse pubblico. In tale specifico contesto, dovendo garantire la migliore qualità dei lavori, l'operatore deve in particolare:

- avere un comportamento irreprensibile ed adeguato ad un ambiente ospedaliero dedicato ai pazienti pediatrici;
- indossare il tesserino di riconoscimento;
- svolgere lavoro nelle zone assegnate e negli orari prestabiliti: non sono ammesse variazioni dell'orario di lavoro se non preventivamente concordate;
- evitare nell'espletamento dei lavori di costituire intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività del personale della Azienda;
- rispettare gli ordini di servizio;
- non introdurre o consentire l'accesso agli ambienti a persone estranee all'area di cantiere;
- uniformarsi alle direttive impartite dalle direzioni mediche di presidio.

ART. 23 DOVERE DI RISERVATEZZA

L'Impresa impartirà gli ordini al proprio personale ed attiverà i dovuti controlli al fine di garantire il rispetto dell'art. 622 c.p. in ordine alla segretezza delle informazioni di cui il personale può venire a conoscenza in dipendenza della propria occupazione nonché in ordine al rispetto delle norme di tutela della privacy.

L'Azienda si riserva il diritto di chiedere l'allontanamento degli operatori dell'Impresa che durante il lavoro si intrattengono con i degenti o forniscano agli stessi pareri, impressioni o notizie sull'organizzazione, su medici, su altro personale della Azienda, su trattamenti diagnostici-curativi o quant'altro rientri nella tutela disposta dalle norme richiamate al primo comma.

ART. 24 NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO EX D.LGS. 81/08

L'Appaltatore ha prodotto alla stazione appaltante il Piano Operativo di Sicurezza (POS) propedeutico all'inizio dei lavori e alla formale consegna degli stessi.

Il POS comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e che sarà aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Si rinvia a quanto disciplinato dagli artt. 39, 40, 41, 42 e 43.

ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'affidatario dichiara di aver preso visione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018, e pubblicato sul sito istituzionale al seguente link: <http://www2.santobonopausilipon.it/wp->

content/uploads/5BSantobono5D20Informativa20privacy20GDPR20-20Istanze20e20Comunicazioni20-20vers.201.1.pdf

ART. 26

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 comma 8 Legge 13 agosto 2010 n. 136, come sostituito dall'art. 7 comma 7 della Legge n. 217 del 17.12.2010.

Ai sensi dell'art. 7 comma 9 bis della summenzionata Legge n.217/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.

ART. 27

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- e) le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo;
- f) tutte le imposte e gli altri oneri che direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto;
- g) ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, co. 4, e 98 del Codice dei Contratti, nonché dell'articolo 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale, relativa ai contratti pubblici, e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale relativamente all'indizione di gara e alla pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione che l'appaltatore avrà l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dalla stipulazione del presente contratto;

Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'I.V.A. è regolata dalla legge e tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. e contributi assistenziali e previdenziali esclusi

ART.28

NORMATIVA E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto o richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel disciplinare d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 50/2016, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di lavori.

ART.29

CONTROVERSIE

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Napoli.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 30 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Il concorrente accetta espressamente le clausole in esso contenute ai fini del rispetto degli adempimenti ivi previsti a carico della Stazione Appaltante e delle ditte concorrenti e/o aggiudicatarie.

Il presente contratto, stipulato in forma elettronica, si compone di pagine n. __ () compresa la presente e dei seguenti documenti contrattuali che ne formano parte integrante e sostanziale, tutti sottoscritti ed accettati dall'impresa, anche se non materialmente allegati al medesimo:

1. Disciplinare di Gara;
2. Progetto esecutivo comprensivo di relativi allegati
3. Piano di Sicurezza e Coordinamento D.Lgs. 81/08 e POS (Piano Operativo di Sicurezza);
4. L'Offerta Economica presentata dall'Impresa in sede di gara
5. Protocollo di legalità;

Letto, approvato e sottoscritto in ogni sua parte, nessuna esclusa.

L'IMPRESA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

F.to Digitalmente

L'A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Digitalmente

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell'impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di voler accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere specificamente considerato quanto stabilito e contenuto con le relative clausole. Dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni elencate da tutti gli articoli presenti nel Contratto sopra delineato e precisamente gli artt.: 6) Revisione prezzi - variazioni ed adeguamento del corrispettivo; 12) Responsabilità verso terzi; 15) Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti; 16) Risoluzione del contratto; 17) Recesso dal contratto; 18) Penali; 24) Norme di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro ex D.Lgs. 81/08; 26) Tracciabilità dei flussi finanziari; 27) Spese contrattuali, imposte e tasse; 30) Protocollo di legalità.

L'IMPRESA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

F.to Digitalmente